

N. 30/2023 R.F.

N. 34/2023 SENT

N. 948/2023 CRON

N. 54/2023 REP.

N. _____ R. SPESA



TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione I civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Procedimento unitario 22-6/2022

Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai magistrati:

dott.ssa Rosangela Viteritti	presidente
dott.ssa Francesca Familiari	giudice rel.
dott.ssa Mariarosaria Savaglio	giudice

riunito in Camera di Consiglio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 2.1.2023 A.M.A.C.O. S.p.A. (P.I. 00179160783)¹, con sede legale a Cosenza, Località Torrevecchia, in persona del suo amministratore in carica e legale rappresentante pro - tempore, dott. Michelangelo Mastrolorenzo ha presentato domanda di concordato preventivo, con riserva di produzione della documentazione di cui al capoverso dell'art. d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, C.C.I.I.). Con decreto del 18.1.2023, il tribunale ha concesso il termine di giorni sessanta per produrre la proposta ed il piano.

In data 3.3.2023, la società ricorrente ha depositato il piano e la proposta di concordato con continuità aziendale², unitamente all'attestazione di veridicità dei

¹ La società è interamente partecipata dal Comune di Cosenza e risulta operare secondo il modello della società "in house".

A tal proposito, si rammenta che ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 175/2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica), le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.

² AMACO è socia del consorzio Cometra e, in tale veste, gestisce le linee urbana ed extraurbana del trasporto pubblico locale della città di Cosenza; gestisce, inoltre, parte del servizio di soste a pagamento del Comune, il servizio di rimozione con carro attrezzi; il servizio "Al Volo", che consente



dati, fattibilità del piano e della proposta, nonché idoneità degli stessi a superare l'insolvenza, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

In data 18.3.2023 è stato acquisito il parere favorevole sul piano espresso dal commissario giudiziale.

Quanto allo specifico contenuto della proposta e del piano, si osserva che:

la proposta evidenzia le cause della crisi, collegandole a mancati investimenti nel settore della mobilità pubblica locale, dovuti a loro volta a minore redditività del servizio, all'assenza di autofinanziamento ed a sopraggiunti fattori macroeconomici verificatisi negli ultimi anni, quali la pandemia da Covid 19 e la guerra in Ucraina, con i conseguenti, rispettivi effetti sul calo della domanda e sull'aumento dei costi del carburante;

il piano contiene le seguenti indicazioni, previsioni e proposte:

- l'attivo concordatario risulta pari ad € 10.873.707 (di cui € 5.473.613 a titolo di stima del complesso aziendale), mentre il passivo concordatario pari ad € 19.918.886;
- il piano di concordato prevede la suddivisione dei creditori in n. 11 classi, così composte:
- Classe 1: dipendenti (privilegio art. 2751 bis c. 1 n.1 c.c.)
- Classe 2: professionisti e artigiani (privilegio art. 2751-bis co. 1 n. 2 c.c. e 2751-bis co. 1 n. 5 c.c.)
- Classe 3: INPS e Fondo Priamo (quota privilegio art. 2753 c.c.);
- Classe 4: enti previdenziali oggetto di degrado a chirografo (transazione fiscale e previdenziale) –
- Classe 5: Fondo Priamo oggetto di degrado a chirografo
- Classe 6: Agenzia delle Entrate per tributi oggetto di degrado a chirografo (transazione fiscale e previdenziale)
- Classe 7: creditori per IVA di rivalsa oggetto di degrado a chirografo
- Classe 8: tributi locali oggetto di degrado a chirografo
- Classe 9: accise oggetto di degrado a chirografo
- Classe 10: imprese minori (chirografari)
- Classe 11: creditori chirografari ab origine.

La soddisfazione dei creditori è prevista nelle seguenti percentuali e secondo i seguenti tempi, assumendo come data di omologa il termine massimo del 31.12.2023:

classe 1: soddisfazione al 100% entro 6 mesi dall'omologa;

classe 2: soddisfazione al 100% entro il 30.6.2027;

classe 3: soddisfazione al 29% entro il 30.6.2027 e degrado a rango chirografario del restante importo del 71%, con inserimento nell'apposita classe della quota degradata, con pagamento del 10% entro il 31.12.2028;

i collegamenti della città con l'aeroporto di Lamezia Terme; il servizio manutenzione scale mobili nel centro storico della città di Cosenza ed ha gestito in passato il servizio scuolabus.



classe 4: soddisfazione al 10% entro il 31.12.2028;
 classe 5: soddisfazione al 10% entro il 31.12.2028;
 classe 6: soddisfazione al 10% entro il 31.12.2028;
 classe 7: soddisfazione al 10% entro il 31.12.2028;
 classe 8: soddisfazione al 10% entro il 31.12.2028;
 classe 9: soddisfazione al 10% entro il 31.12.2028;
 classe 10: soddisfazione al 5% entro il 31.12.2028;
 classe 11: soddisfazione al 5% entro il 31.12.2028.

Il piano quantifica nei termini che seguono l'apporto della continuità (c.d. *clash flow*):

€ 13.361.638 per il 2023;
 € 160.899 per il 2024;
 € 334.594 per il 2025;
 € 585.959 per il 2026;
 € 905.119 per il 2027;
 € 975.216 per il 2028, per un totale di € 16.323.425.

La società ha tenuto conto delle spese di giustizia e degli altri oneri prededucibili funzionali alla procedura, prevedendone il pagamento integrale.

La proposta prevede le seguenti strategie di intervento relative ai singoli settori di attività:

- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: si rimanda quanto di seguito esposto, in riferimento agli impegni assunti dal Comune di Cosenza;
- AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRI – AZIONI PROPOSTE
 - Acquisto, con credito d'imposta, di 50 nuovi parcometri. Investimento al lordo credito d'imposta: 400k euro. Previsione di pagamento: 25% a sottoscrizione ordine (100k euro), 36 rate da 8.833 euro dalla consegna. Canone mensile di manutenzione 3.500 euro. Previsione di installazione post omologa al momento del conferimento degli stalli (previsione gennaio 2024).
 - Costo servizi telematici 1%.
 - Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale nel 2023 (9k euro) e manutenzione anni successivi 2k euro annui.
 - conferimento decennale del diritto di godimento degli stalli da utilizzare e organizzare in forma aziendale, maggiormente redditiva, per complessivi n. 1.645 stalli: ➤ restituzione di n. 943 stalli nella zona Rossa – Verde - Gialla; ➤ mantenimento n. 834 stalli delle attuali Zone Rossa e Arancione; ➤ mantenimento n. 811 stalli delle attuali Zone Verde e Gialla; Incremento corrispettivi medi a parcometro: ➤ + 10% per incremento tariffa (da 1,20€/h a 1,32€/h e da 0,75€/h a 0,82€/h); ➤ Incremento incassi a fronte della maggiore presenza di parcometri, di un maggior numero di dipendenti assegnati al controllo e della possibilità di effettuare pagamenti elettronici.



- **PARCHEGGIO VIA ALDO MORO – AZIONI PROPOSTE** • Investimento per ristrutturazione del parcheggio: 13 mila euro oltre a 5 mila euro annui di pubblicità. L'investimento è necessario al fine di mantenere in pieno servizio l'immobile ad ora utilizzabile al 60%. • Incremento costo abbonamenti del 15% nel 2023 e del 10% dal 2025. Incremento n. abbonamenti: +30% nel 2023, +20% nel 2024, +5% annuo nel 2025/2026 e stabile dal 2027.
- **SERVIZIO DI RIMOZIONE – AZIONI PROPOSTE** • Il Piano prevede lo svolgimento del servizio nei prossimi mesi. Come indicato nel Ricorso, sono in corso interlocuzioni con il Comune di Cosenza al fine di rendere il servizio redditizio, qualora ciò non fosse possibile, la Società provvederà a chiedere lo scioglimento del contratto ai fini dell'interruzione del servizio.

Il piano prevede, dunque:

- il soddisfacimento dei debiti tributari e previdenziali mediante transazione ex art. 88 C.C.I.A.A., con degrado a rango chirografario per incapacità dell'attivo, del 71% del debito Inps e del 100% del debito Inail e di tutti i debiti di Agenzia delle Entrate, nonché compensazione dei debiti Irap con il credito Ires in essere;
- la soddisfazione dei creditori muniti di privilegio generale e di privilegio speciale, ex art. 2758 c.c., in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, per quanto attestato dal professionista incaricato.

Il professionista attestatore, peraltro:

- ha attestato l'insussistenza di credito per Iva di rivalsa cui riconoscere in concreto il privilegio speciale mobiliare ex art. 2758 c.c., in quanto nessuna fattispecie è afferente alla cessione di beni identificabili e presenti nel patrimonio di Amaco;
- ha dato atto che la soddisfazione proposta non è inferiore o meno vantaggiosa rispetto a quella offerta ai creditori con un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli degli enti tributari e previdenziali coinvolti e neppure inferiore rispetto ai creditori chirografari, che, nell'ipotesi liquidatoria, vedrebbero azzerarsi la percentuale di soddisfo.

Nel medesimo piano si rappresenta, altresì, in riferimento agli impegni assunti dall'ente comunale:

- che tra la società ed il Comune di Cosenza e, per esso, l'organo straordinario di liquidazione (si veda nota sub. 3) è intervenuto, in data 29.6.2022, un atto transattivo con il quale è stato definito, negozialmente, il contenzioso esistente tra le parti, in virtù del quale l'ente comunale, nei mesi successivi, ha erogato la somma di € 900.913,24;
- che il Comune di Cosenza ha formalizzato determinati impegni nei confronti della società (sospensivamente condizionati all'omologa da parte del tribunale della domanda di concordato preventivo), quali la ricostituzione del capitale sociale – eroso al di sotto dei limiti di legge- nella misura che verrà determinata



dall'amministratore³, in base al fabbisogno che sarà individuato nel piano concordatario e, con riferimento al trasporto pubblico locale: conferimento decennale del diritto di godimento degli stalli di proprietà; conferimento del diritto di proprietà del parcheggio via Aldo Moro; conferimento di terreno di proprietà comunale; adozione di provvedimenti di fluidificazione del traffico, con sua limitazione, ove possibile, in alcune zone urbane; corsie riservate al trasporto pubblico locale; eliminazione dei dossi di rallentamento, che sono frequenti cause di danni alle vetture dell'azienda, oltre che causa di maggiori consumi di carburante e di costi di manutenzione; revisione del numero delle fermate.

Con decreto del 21.4.2023 è stata dichiarata aperta, pertanto, la procedura di concordato preventivo, con concessione del termine dal 1 al 5 luglio per l'espressione del voto dei creditori.

Con successiva relazione elaborata dal commissario giudiziale ex art. 110 C.C.I.A.A., il predetto ha rappresentato che n. 5 classi hanno respinto la proposta.

Con decreto del 13.7.2023, è stata fissata udienza al 20.9.2023, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 112, comma 2, C.C.I.A.A. (c.d. ristrutturazione trasversale), con concessione ai creditori dissenzienti ed a qualunque interessato di termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza per presentare eventuali osservazioni.

Ebbene, nel termine di cui sopra, sono pervenute opposizioni all'omologa dai creditori Agenzia delle Entrate, Inail, Iazzolino Gennaro, Giordano Carmine, Mandoliti Gennaro, Morrone Antonio, Marta Paolo, fondo "Priamo", avv. Pellicori Rosa Libera, avv. De Salvo Alessandro, Novaservice s.r.l., A.N.D.S.A.I., Ente morale, Marano Salvatore, Santoro Giuseppe, Giordano Roberto, Aceto Pietro, Bafaro Francesco che contestano, a vario titolo, la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

In merito a tali opposizioni, si osserva che:

Agenzia delle Entrate si oppone all'omologa del concordato per le seguenti ragioni:
1. assenza dei requisiti di cui all'art. 112, comma 1, lett. a), b), c), d), f), g) CCII; irregolarità della procedura per aver formulato la proposta di transazione ex art. 88; inammissibilità della proposta per carenza di valutazione di taluni elementi nell'attestazione del professionista; erronea formazione delle classi dei creditori in violazione dell'art. 6 e dell'art. 109, comma VI, CCII, per l'illegittima inclusione del Comune di Cosenza tra i creditori consenzienti relativamente alle classi VII, VIII, e

³ Ai sensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 175/2016, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 non possono sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, salvo quanto previsto dagli artt. 2447 e 2482 ter c.c., circostanza verificatasi nel caso di specie, stante l'erosione del capitale al di sotto del minimo di legge.



XI; per mancata dimostrazione della fattibilità del piano depositato e l'omessa ricomprensione del credito certificato dalla stessa Agenzia⁴;

2. in via subordinata, l'opponente deduce l'assenza dei requisiti di cui all'art. 112, comma 2, lett. d), CCII, a seguito della rideterminazione dell'esito delle votazioni che tenga conto della sterilizzazione del voto espresso dal Socio, Comune di Cosenza;

3. in via ulteriormente subordinata, chiede rigettare la richiesta di omologazione eventualmente formulata ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. d), seconda parte, CCII, con applicazione del cram down fiscale di cui all'art. 88, comma 2-bis, CCII, per inapplicabilità dell'istituto per assenza dei presupposti normativamente previsti, ovvero dell'art. 112, comma 3 CCII, per le omissioni in sede di valutazione dell'alternativa liquidatoria;

4. in ogni caso, chiede di voler accertare il difetto di convenienza ai sensi dell'art. 112, comma III, CCII, della proposta formulata con contestuale richiesta di nomina di un consulente tecnico per la corretta valutazione del complesso aziendale, che tenga conto non solo del valore atomistico dei singoli beni, ma anche del loro valore complessivo⁵, nonché valuti la redditività del servizio "Al Volo" e analizzi i plurimi

⁴ Al riguardo, lamenta la mancata inclusione del credito erariale, certificato in € 9.315.854,87.

⁵ Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, richiama la propria nota del 20.06.2023, nella quale aveva sostenuto che la valutazione del patrimonio immobiliare svolta dall'ufficio competente della stessa Agenzia, pur in assenza di sopralluogo, era stata effettuata secondo rigorosi criteri estimativi, desumendo tutte le caratteristiche intrinseche esposte nella perizia di parte. Segnatamente, la scelta del procedimento estimativo indiretto utilizzato dall'Agenzia delle Entrate era stata intrapresa a seguito di approfondite indagini esperite presso la banca dati dei Servizi di Pubblicità immobiliare dalle quali è emersa l'assenza di transazioni, registrate in epoca prossima a quella di stima, aventi per oggetto compendi immobiliari similari, cosicché, la mancanza di un campione di confronto, aveva sconsigliato di applicare il procedimento comparativo diretto basato sul valore di mercato. Le voci di prezziario prese a riferimento per la stima dei costi diretti di costruzione sarebbero state espressamente esplicitate e adattate al caso specifico mediante l'utilizzo di opportuni coefficienti di ragguaglio, per tener conto delle differenti ubicazioni, caratteristiche qualitative e taglia dimensionale. Di contro, la perizia giurata allegata dalla parte, sebbene redatta a seguito di sopralluogo, presenta, secondo l'Agenzia, le seguenti criticità: - "l'immobile non viene considerato come un unico complesso dotato di autonomia funzionale e reddituale, circostanza comprovata dalla dichiarazione in catasto come unica unità immobiliare; - parte dei corpi di fabbrica costituenti il complesso vengono valutati con procedimento indiretto basato sul costo di costruzione deprezzato senza tuttavia precisare quali voci del Prezziario della Regione Calabria siano state utilizzate; - parte dei corpi di fabbrica, in particolare il Blocco uffici-Tunnel di collegamento e il Blocco Officina, vengono valutati con procedimento diretto, utilizzando le quotazioni OMI per il segmento di mercato residenziale. In particolare, per il Blocco Uffici- Tunnel vengono prese a riferimento le abitazioni civili, mentre per il Blocco Officina le abitazioni economiche e, mediante la successiva adozione di coefficienti correttivi, si perviene alla stima di valori unitari distinti".

Al riguardo, l'opponente, tenuto conto che il procedimento diretto di stima si è basato sul criterio del valore di mercato, assumendo la comparazione con beni simili, per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, a quello da stimare, ritiene che la stima di parte non si sia basata, effettivamente, sul confronto con beni similari.

La medesima Agenzia, inoltre, ritiene che i corpi in argomento non possano ritenersi autonomi, in quanto trovano accesso esclusivo dalla corte identificata al fg. 4 p.lla 265 sub 3 ed evidenzia che di tale area non sono state chiarite le eventuali potenzialità edificatorie residue, sebbene la stessa Agenzia le avesse espressamente richieste al Comune di Cosenza.



profili di responsabilità addebitabili nei confronti del management e dell'Azionista, con contestuale determinazione del danno arrecato e delle utilità ricavabili dalle conseguenti azioni e, pertanto, con una rinnovata valutazione della soddisfazione ricavabile da parte dei creditori nell'alternativa liquidatoria;

- l'**Inail** contesta il diverso trattamento del proprio credito rispetto a quelli vantati dall'Inps ("pagamento parziale nella misura del 29% del debito verso i creditori privilegiati ex art. 2753 c.c. -INPS - entro il 30 giugno 2027 e degrado a rango chirografario per incapienza dell'attivo, del 71% del relativo importo e inserimento in apposita classe della quota degradata, con pagamento del 10% entro il 31 dicembre 2028; degrado a rango chirografario per incapienza dell'attivo, del 100% del debito INAIL e di tutti i debiti verso l'Agenzia delle Entrate, con inserimento in apposite classi, con pagamento del 10% entro il 31 dicembre 2028"), invocando l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389⁶, opponendosi all'omologa per la non corretta formazione delle classi ed il mancato rispetto della parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe (art. 112 co. 1 lett. e C.C.I.I., nonché per la carenza delle condizioni di cui all'art. 112 co. 2 lett. a), b) e d) C.C.I.I.

- i creditori **Iazzolino Gennaro, Giordano Carmine, Mandoliti Gennaro, Morrone Antonio, Marta Paolo**, in qualità di lavoratori dipendenti di Amaco ed il fondo di previdenza complementare "**Priamo**", invocano l'errata inclusione del medesimo Fondo tra i soggetti creditori, in luogo dei lavoratori dipendenti ad esso associati, evidenziando che trattasi di fondo pensione per la previdenza complementare per i lavoratori addetti al servizio di trasporto pubblico, costituito in forma di associazione riconosciuta e soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 252/2005, come tale non legittimato a rivestire la veste di creditore nel presente procedimento, essendo titolari del corrispettivo credito, derivante dall'omesso

Rappresenta, infine, che nel compendio immobiliare della Amaco è ricompreso un terreno edificabile (ricadente in zona F3, di 14000 mq, riportato in catasto fabbricati al foglio 4, p.lla 264, sub 3) che è stato oggetto di conferimento in data 28.12.2018 nella costituita A.S.M.C., di cui Amaco era socia unica, per il valore di € 2.476.539,97, come da relazione di stima ex art. 2465 c.c. del dott. Gaetano Petrassi. Il predetto immobile, rientrato nel patrimonio della proponente a seguito della fusione per incorporazione avvenuta in data 07.07.2022 (con un valore dichiarato per capitale e riserve di complessivi € 2.373.223,00) risulta da perizia di stima giurata, allegata al ricorso, valutato alla data del 06.01.2023 in € 340.757.65, con un valore di realizzo di € 323.719,77. Dunque, anche sotto tale profilo, il surplus ricavabile dal maggior valore di realizzo degli assets immobiliari, se ricompreso nell'attivo patrimoniale, renderebbe la proposta di piano, secondo la sua ricostruzione, deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 88, comma II bis) ovvero non conveniente (art. 112, comma III), con conseguente inapplicabilità delle norme in commento.

⁶ "I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del primo comma dell'articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del predetto articolo".



versamento dei contributi da parte della debitrice, i soli lavoratori dipendenti⁷ aderenti al fondo, i quali, pertanto, chiedono che il tribunale voglia ordinare la correzione dell'elenco dei creditori nella proposta di concordato, disponendo la suddivisione dell'importo di € 519.981, erroneamente individuato come credito del Fondo Priamo, a favore dei dipendenti aderenti al Fondo medesimo sulla base delle certificazioni rilasciate dal medesimo Fondo ed attestanti l'ammontare dell'omissione contributiva;

- i dipendenti **Marano Salvatore, Santoro Giuseppe, Giordano Roberto, Bafaro Francesco** sollevano contestazioni analoghe ai creditori di cui sopra, così come **Aceto Pietro**⁸;

⁷ Gli opposenti evidenziano che il rapporto previdenziale complementare, diversamente da quello del sistema pensionistico obbligatorio, non soggiace al principio di automaticità della prestazione. Ne consegue, secondo la loro ricostruzione, che, in caso di omesso versamento da parte del datore di lavoro dei contributi al Fondo di Previdenza complementare, unico soggetto legittimato a far valere il proprio diritto soggettivo all'integrità della posizione assicurativa presso il Fondo sarebbe, in via esclusiva, il lavoratore (*ex plurimis* Cassazione civile sez. I - 10/09/2021, n. 24510; Cassazione civile sez. lav. - 19/08/2022, n. 24985). Ad ulteriore conferma di tale assunto, evidenziano che il regolamento Priamo per la gestione delle irregolarità contributive, adottato con delibera del 22/03/2018 chiarisce inequivocabilmente i termini della questione, stabilendo che l'azione di recupero dei contributi non versati dal datore di lavoro compete esclusivamente al lavoratore aderente al Fondo. Tanto perché "il d.lgs. n. 252/2005 non ha recepito quanto contenuto nella legge delega n. 243/2004 sulla contitolarità del Fondo pensione con il proprio iscritto del diritto alla contribuzione e alla legittimazione del Fondo pensione a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto omesse contribuzioni e il relativo danno emergente dalla loro mancata rivalutazione". In continuità rispetto a quanto precede, si fa presente che il d.lgs. n. 80/1992, emanato in attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, all'art. 5 (rubricato "disposizioni in materia di previdenza complementare") ha attribuito esclusivamente al lavoratore, quale titolare della posizione previdenziale complementare e titolare del relativo credito, il diritto a chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS, qualora il credito dallo stesso vantato per contributi omessi sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto all'esito di una procedura concorsuale cui l'azienda datrice sia stata sottoposta.

⁸ Il quale lamenta, altresì, la mancata inclusione nel piano di altri crediti dal medesimo vantati, da considerarsi privilegiati ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c., vale a dire le somme che l'azienda avrebbe dovuto versare alla società di mutuo

soccorso "Cesare Pozzo", anch'esse oggetto di sistematica trattenuta in stipendio (dall'estratto conto contributivo della Cesare Pozzo, si evince che la debitrice ha omesso di versare, nelle annualità indicate, la somma complessiva di Euro 504,00). Analogamente, lamenta la mancata inclusione nel piano delle somme che Amaco S.p.A. avrebbe dovuto versare a ANDSAI, anch'esse sistematicamente oggetto di trattenuta in stipendio. Sul punto, l'opponente ha fatto proprie le considerazioni già espresse da ANDSAI nella sua comunicazione del 21.06.2023.

In ordine alla eccepita **tardività** delle opposizioni di Bafaro Francesco ed Aceto Pietro, essa è esclusa dal tribunale in ragione del rilievo che il termine finale dei dieci giorni prima dell'udienza fissata per il 20 settembre, scadeva in giornata festiva, cosicché il deposito di dette opposizioni, eseguito il giorno successivo, 11 settembre, è da ritenersi validamente eseguito l'ultimo giorno utile.



- l'avv. **Pellicori Rosa Libera** contesta che, malgrado la proposta transattiva aveva ad oggetto la definizione dei giudizi intentati contro AMACO dai dipendenti Marta Paolo, Lombardi Massimo, Morrone Antonio e Serra Mario non sia stata perseguita dalla società debitrice, che pur si era impegnata in tal senso con la presentazione della proposta di concordato, le sia stato riconosciuto dalla debitrice in via del tutto arbitraria, un credito, inserito in classe 2, di € 2.100,00 che, a suo giudizio, non trova riscontro nei parametri della legge professionale, nè, per l'appunto, in alcun atto transattivo, in quanto non intervenuto;

- l'avv. **De Salvo Alessandro** contesta la mancata inclusione del proprio credito professionale, per l'importo liquidato dal tribunale di Cosenza con ordinanza resa ex art. 702 bis c.p.c. in data 19.4.2023, comprensivo degli accessori di legge;

- **Novaservice s.r.l.**, lamenta l'inclusione del proprio credito nella classe n. 11, anziché n. 2 (classe a suo dire spettante in virtù dell'invocato privilegio ex art. 2751 co. 1 e 5, c.c.), contestando, nel contempo, la sussistenza dei requisiti di legge per l'omologazione del concordato preventivo, quali la vantaggiosità e la convenienza per i creditori, in quanto l'alternativa liquidatoria consentirebbe, a suo dire, l'avvio di azioni revocatorie di considerevole importo e dall'esito sicuramente favorevole, cosicché chiede che il tribunale voglia, in via principale, rigettare la richiesta di omologa ovvero, in subordine, disporre la stima del complesso aziendale del debitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 112, comma 4 CCII;

- **A.N.D.S.A.I., Ente morale**, lamenta l'inclusione del proprio credito nella classe n. 11 (creditori chirografari) ed il disconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, co. 1, n. 1) c.c., spettantegli, ex art. 1263 c.c., in ragione della cessione del credito retributivo effettuata dai lavoratori associati all'Ente in favore del medesimo⁹.

In data 15.09.2023, il commissario giudiziale ha depositato la propria relazione, ai sensi dell'art. 48, comma 2, C.C.I.I.

In data 18.9.2023 la ricorrente ha depositato memoria difensiva, ai sensi della norma succitata, mentre i creditori Novaservice s.r.l., Aceto Pietro, ANSDAI, Iazzolino Gennaro, Giordano Carmine, Mandoliti Gennaro, Morrone Antonio, Marta Paolo, Fondo Priamo, Marano Salvatore, Santoro Giuseppe, Giordano Roberto, Agenzia delle Entrate, Pellicori Rosa Libera Bafaro Francesco, nonché, da ultimo, dalla società debitrice, hanno depositato memorie di replica nel termine concesso dal tribunale all'udienza del 20.09.2023.

Tutto ciò premesso, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.09.2023:

⁹ ragion per cui A.N.D.S.A.I. ha incardinato un giudizio per il riconoscimento del rango privilegiato allo stato pendente innanzi al Tribunale di Roma, R.G. n. 37323/2023, in attesa di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti.



OSSERVA E RILEVA

quanto segue.

RITENUTO IN DIRITTO

Ritiene il tribunale che il concordato preventivo non possa essere omologato per una serie di considerazioni.

In primo luogo, si palesa fondata l'eccezione di Agenzia delle Entrate in ordine alla situazione di conflitto di interesse del Comune di Cosenza, nella qualità, ad un tempo, di socio unico della debitrice e di suo creditore.

Di tale voto, dunque, ritiene il collegio di non poter tener conto, facendo proprio l'orientamento di Cass., SS.UU. n. 17186/2018, secondo la quale tra chi formula la proposta di concordato¹⁰ (così come del resto qualsiasi proposta contrattuale) e i creditori che tale proposta sono chiamati ad accettare (così come, in genere, i destinatari di una proposta contrattuale) vi è un contrasto di interessi di carattere immanente, coesistente alle loro stesse qualità, essendo l'uno propriamente qualificabile come controparte degli altri, interessato il primo a concludere l'accordo con il minor esborso possibile e i secondi, al contrario, a massimizzare la soddisfazione del loro credito. *Perché sia configurabile un conflitto di interessi di un soggetto, in quanto parte di una collettività, è invero sufficiente il contrasto di un suo interesse individuale con l'interesse comune all'intera collettività, mentre non è necessario che quest'ultima costituisca un distinto soggetto o centro d'imputazione di situazioni giuridiche.*

Facendo propria tale impostazione, il voto del Comune, sebbene creditore, a sua volta, della proponente per il versamento dei tributi, è voto che comunque promana dal socio unico, titolare del 100% delle quote di Amaco e, dunque, in definitiva, riconducibile alla stessa società debitrice, non essendoci alcuna sostanziale divergenza soggettiva tra l'ente titolare del 100% delle quote e la sua partecipata. Si è in presenza, pertanto, di un conflitto, ontologicamente apprezzabile, tra i due ruoli, formalmente opposti, entrambi rivestiti dal Comune, che non può non inficiarne la legittimità del voto, ove si consideri, per l'appunto, secondo quanto osservato dalle citate sezioni unite, che tra chi formula la proposta di concordato (così come del resto qualsiasi proposta contrattuale) e i creditori che tale proposta sono chiamati ad accettare (così come, in genere, i destinatari di una proposta contrattuale) vi è un contrasto di interessi di carattere immanente, coesistente alle loro stesse qualità, essendo l'uno propriamente qualificabile come controparte degli altri, interessato il primo a concludere l'accordo con il minor esborso possibile e i secondi, al contrario, a massimizzare la soddisfazione del loro credito. Ne consegue che, a meno di non voler svilire di effettivo significato la norma dettata dall'art. 109, comma 6, ult.

¹⁰ Nel caso esaminato dalla Corte si trattava di concordato fallimentare proposto, peraltro, da uno dei creditori, cosicché la Corte ha ritenuto estensibile la fattispecie del "conflitto di interessi" al concordato, anche in mancanza, all'epoca, di un'espressa previsione sul punto. Oggi il problema è risolto dalla previsione espressa della situazione di conflitto di interesse in cui può trovarsi un creditore avente diritto al voto ad opera dell'art. 108 comma 6 CCII.



periodo C.C.I.A.A. che, oltretutto, rispetto alla previsione “gemella” dettata dall’art. 177 della previgente L. fall., ha carattere innovativo, avendo la norma previsto espressamente, per la prima volta, l’esclusione dal voto dei creditori in “conflitto di interesse”, il voto deve considerarsi privo di valore, in quanto espresso da un creditore portatore di un interesse non omogeneo rispetto a quello della “massa” dei creditori intesa nel suo complesso e sovrapponibile, quanto meno in parte, all’interesse della stessa debitrice.

In riferimento, peraltro, alle argomentazioni difensive, secondo le quali il Comune, in quanto portatore di un interesse pubblico, avrebbe agito secondo regole stringenti, orientate al perseguimento del bene comune, le stesse appaiono di carattere pleonastico, posto che la condizione di conflitto è apprezzabile sotto il profilo squisitamente formale, restando ad essa estranee considerazioni attinenti la valutazione, in concreto, dell’azione svolta dall’amministrazione.

Una volta escluso il voto del Comune, viene meno il requisito dell’approvazione della maggioranza delle classi¹¹; ebbene, venuta meno la maggioranza delle classi, ritiene il tribunale che il concordato non sia omologabile neppure ai sensi dell’art. 112 comma 2, ai sensi del quale nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono *congiuntamente* le seguenti condizioni:

- a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
- b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall’art. 84, comma 7;
- c) nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito;
- d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Nella fattispecie non si riscontra, invero, il requisito descritto dalla lett. d) della norma succitata, non ravvisandosi il voto favorevole di neppure una classe di creditori *che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione*¹².

¹¹ avendo votato a favore, considerato il voto espresso dal Comune di Cosenza, 6 classi su 11, cosicché, escludendo il voto dell’ente pubblico, le classi favorevoli diventano 5 su 11.

¹² Vale a dire applicando la regola distributiva della c.d. priorità assoluta (*absolute priority rule*), anziché quella della priorità relativa (*relative priority rule*) che consente di soddisfare, con il *surplus* concordatario, i creditori di rango inferiore anche in assenza di totale, integrale soddisfazione dei creditori di grado superiore.



Gli unici creditori che potrebbero trovarsi in tale situazione, invero, sono quelli, privilegiati, inseriti nelle classi 1 e 2 (dipendenti e professionisti), per i quali, nondimeno, essendo prevista l'integrale soddisfazione già con il valore di liquidazione, non sussistono i requisiti descritti dalla norma, non residuando, in loro favore, un credito residuo da poter soddisfare *sul valore eccedente quello di liquidazione*¹³.

Tutto ciò a voler considerare compatibile l'istituto della transazione fiscale con l'applicazione dell'art. 112 comma 2 C.C.I.I., come invocato dalla debitrice. Trattasi, tuttavia, di compatibilità al quanto dubbia¹⁴, come peraltro già rilevato da qualche pronuncia di merito¹⁵.

L'accertata insussistenza della maggioranza richiesta per l'omologa consentirebbe di assorbire l'esame delle opposizioni dei creditori; ad ogni modo, ritiene il tribunale poter succintamente motivare anche in merito ad esse, ritenendole, in gran parte, inconferenti, in quanto attinenti a questioni inerenti l'esatta quantificazione del credito ovvero la collocazione dello stesso (se di grado privilegiato o meno) che, in quanto tali, sono estranee alle valutazioni cui è chiamato il tribunale in questa sede, non essendo prevista, invero, nel procedimento teso all'apertura del concordato, una fase di compiuta "verifica" dei crediti in capo al tribunale, né al giudice delegato, i quali conoscono dei crediti *incidenter tantum* ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze (art. 108 C.C.I.I.).

Si presentano fondate, nondimeno, quelle opposizioni formulate in riferimento al credito vantato dai lavoratori dipendenti ed attribuito, in sede di formazione delle classi, al Fondo di previdenza complementare "Priamo". Trattasi di questione rilevante in quanto non inerente la quantificazione e la collocazione del credito, che, per quanto detto, non rilevano ai fini delle valutazioni del tribunale, bensì la corretta

¹³ Non è accettabile, al riguardo, l'opinione della debitrice, che ha individuato il residuo interesse dei creditori privilegiati in quello al pagamento delle somme che spetterebbero loro a titolo di rivalutazione ed interessi sul credito, posto che il piano ne prevede, come già esposto, la soddisfazione al 100% nel termine di 180 giorni, né i creditori interessati hanno osservato alcunché in ordine al mancato riconoscimento in loro favore di rivalutazione ed interessi.

¹⁴ Tale esclusione parrebbe legittimata dal tenore letterale dell'art. 88 comma 2, che richiama il raggiungimento delle percentuali previste dall'art. 109 comma 1 e, dunque, in riferimento al concordato liquidatorio, non anche quelle del comma 5 del medesimo articolo, riferite al concordato in continuità aziendale, il cui tenore, oltretutto, richiede che "tutte le classi votino a favore", lasciando intendere che non sia possibile soprassedere rispetto alla mancata "adesione" dell'amministrazione finanziaria e degli enti di cui all'art. 88 comma 2 bis, qualora inseriti in un'apposita classe.

¹⁵ Tribunale di Lucca, 18 luglio 2023, n. 62 (il tribunale, in disparte i rilievi di ordine letterale, di cui si è appena detto, ha ritenuto che, stante la natura eccezionale della disciplina, vuoi della transazione fiscale, vuoi della ristrutturazione trasversale, ne risulterebbe impedita l'applicazione aldilà delle ipotesi espressamente previste dalle norme; inoltre, rileva come la transazione fiscale sia stata introdotta in un contesto sistematico che prevedeva il solo meccanismo distributivo della "priorità assoluta", cosicché estenderla al diverso meccanismo disciplinato dall'art. 112 comma 2 appare non coerente a livello sistematico, perché finirebbe con l'assimilare l'"adesione" effettiva, richiesta dall'art. 112 comma 2, alla "mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di assicurazione obbligatoria, ammissibile con il meccanismo della transazione fiscale.



formazione delle classi, il cui controllo è devoluto al tribunale dall'art. 112, comma 1 lett. d). A tal proposito, si osserva che il credito per le quote di TFR devolute dal lavoratore ad un fondo di previdenza complementare e non versate dal datore di lavoro resta un credito del lavoratore e non del fondo, dovendosi intendere il "conferimento" delle quote maturande di TFR, previsto nell'art. 8 d.lgs. n. 252/2005, quale delegazione di pagamento, a meno che non si dimostri una cessione effettiva del credito dal lavoratore in favore del fondo¹⁶ (nella specie, la proponente nulla ha allegato in ordine ad un'eventuale cessione del credito, essendosi limitata ad invocare l'inammissibilità di pressochè tutte le opposizioni, per mancata contestazione dell'unico profilo a suo dire rilevante al fine di poterle giustificare, vale a dire la "convenienza" del piano). Ne deriva che la previsione della classe di credito imputata al fondo Priamo non è corretta, trattandosi di voce di credito facente capo ai lavoratori e sulla quale, pertanto, avrebbero dovuto votare i medesimi e non il Fondo complementare.

In definitiva:

- ritenuta non corretta, *ab origine*, la formazione delle classi dei creditori;
- venuta meno, altresì, la maggioranza delle classi, in ragione della situazione di conflitto ravvisabile in capo al Comune di Cosenza;
- ritenuto che non sussista neppure il requisito descritto dalla lett. d) del comma secondo dell'art. 112 C.C.I.I., non ravvisandosi il voto favorevole di neppure una classe di creditori *che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione*;

visto l'art. 48, comma 6, C.C.I.I.:

NON OMOLOGA

Il concordato preventivo proposto da A.M.A.C.O. s.p.a.

In conseguenza della non omologa del concordato, il tribunale provvederà, di seguito, a dar conto della compiuta verifica, ai sensi dell'art. 49 C.C.I.I., circa la sussistenza dei presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale, in ragione del ricorso presentato a tal fine dal P.M. in data 22.11.2022 e non definito in attesa della previa definizione del procedimento apertosi con la domanda di concordato preventivo.

A tal riguardo, si osserva, preliminarmente, facendo propri i principi espressi da Cass., Sez. Un, 15.5.2015, n. 9935, che tra le domande di concordato preventivo e di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) esiste un rapporto di continenza, che ne impone la riunione, ove pendano innanzi allo stesso giudice ovvero, in ipotesi diversa, l'applicazione della norma dettata dall'art. 39 comma 2 c.p.c., così consentendo la fruibilità, in ciascuna procedura, del materiale probatorio raccolto nell'altra e la

¹⁶ In tali termini si è espressa di recente la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza della I sezione, n. 16116 del 7.06.2023.



garanzia della pienezza del contraddittorio e del diritto di difesa del debitore in relazione ai presupposti oggettivi e soggettivi di entrambe le procedure concorsuali. Tali argomentazioni sono valevoli, a maggior ragione, nella prospettiva del procedimento "unitario" di cui alla Sezione II del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nel quale sono destinate a confluire, oramai per espressa previsione normativa, entrambe procedure, di concordato preventivo e di apertura della liquidazione giudiziale.

Venendo, dunque, all'esame del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, il P.M. ha chiesto l'apertura di detta procedura concorsuale in ragione della rilevante esposizione debitoria di A.M.A.C.O. s.p.a., nonché dell'altrettanto rilevante perdita di esercizio, registratasi per un importo di € 2.206.485 in riferimento all'esercizio chiuso al 31.12.2021 e che, a quella data, aveva già completamente eroso il capitale sociale, portandolo ad un valore negativo di oltre novecentomila euro.

Il ricorso del PM richiama, peraltro, le conclusioni del revisore contabile della società, che ne aveva rilevato egli stesso l'insolvibilità e svolge una serie di ulteriori considerazioni sul fatto che il medesimo organo amministrativo avesse ravvisato la presenza di una situazione di crisi aziendale¹⁷, laddove il programma di valutazione del rischio ex art. 6 comma 2 d.lgs. n. 175/2016 aveva disvelato un'evidente crisi finanziaria in presenza del superamento della soglia di allarme.

Ciò premesso, si osserva, in punto di diritto, che, com'è noto, presupposti per la "fallibilità" (oggi, a seguito dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, trattasi dei presupposti per "l'apertura della liquidazione giudiziale") sono, dal punto di vista oggettivo, l'insolvenza e, dal punto di vista soggettivo, l'essere il debitore un imprenditore che eserciti una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre stabiliti requisiti dimensionali già stabiliti dall'art. 1 r.d. 267/1942 e, a seguito dell'entrata in vigore del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, dall'art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 14/2019, vale a dire: 1) un attivo patrimoniale, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; 2) ricavi, in qualunque modo risultino, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila. E' onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di non "fallibilità" già previsti dall'art. 1, co 2, Legge Fall. (tra le tante cfr. *Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548*). Tale principio giurisprudenziale è stato del resto recepito dal d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, C.C.I.I.) che, all'art. 121, prevede che le disposizioni sulla

¹⁷ Salvo, secondo il p.m., omettere di adottare, ex art. 14 d.lgs. n. 175/2016, i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi.



liquidazione giudiziale si applichino agli imprenditori che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d e si trovino in stato di insolvenza.

Quanto all'insolvenza (art. 2, lett. b. C.C.I.A.A.), essa deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore della Legge Fallimentare di cui al R.D. 267/1942, ma con argomentazioni ovviamente a tutt'oggi valide ed estensibili al tenore delle norme dettate dal CCII, che nulla ha innovato in relazione a detti aspetti, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (*Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374*) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr. *Cass. 15 marzo 1994, n. 2470*). Si rammenta, sul punto, che lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensi dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (tra le più recenti, *Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; conf. Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Sez. Un. N. 1997 dell'1.2.2003*).

Se è onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, co 2, l.f.. (tra le tante cfr. *Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548*), il ricorrente dovrà provarne l'insolvenza.

Ebbene, nel caso di specie, i dati emersi in seno allo stesso procedimento di concordato preventivo e, nello specifico, i dati di bilancio di cui si dirà, comprovano pienamente sia i requisiti patrimoniali (del resto la società ha presentato domanda di concordato preventivo, che presuppone la sussistenza dei medesimi requisiti patrimoniali) necessari a ritenerla soggetta alle norme in materia di liquidazione giudiziale, sia l'insolvenza.

Risulta, invero, dall'ultimo bilancio, relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2022, che a fronte di un attivo circolante di **€ 2.217.157** (dal bilancio precedente, risalente all'esercizio chiuso al 31.12.2021, l'attivo circolante era **€ 6.650.100**) i debiti complessivi sono pari ad **€ 16.382.213** (nell'esercizio precedente, chiuso al 31.12.2021 erano pari ad **€ 12.819.295**), peraltro tutti esigibili entro l'esercizio successivo, cosicché il rapporto tra le due grandezze, vale a dire l'indice di liquidità a breve termine è pari a 0,13, vale a dire di poco superiore allo zero e lontanissimo dal valore unitario che indica la (mera) equivalenza tra le attività correnti e le passività correnti. **A tutto ciò si aggiunga che la società ha registrato perdite di esercizio talmente**



notevoli da aver completamente eroso il capitale sociale, tant'è che al 31.12.2022 il patrimonio netto registra un valore negativo di oltre dieci milioni di euro! (al 3.12.2021 il valore era negativo per un milione di euro circa).

Nel nostro caso si è in presenza, dunque, di un bilancio rappresentativo di un ammontare di perdite e passività correnti esageratamente maggiore rispetto a quello delle attività disponibili e realizzabili anche nel medio/lungo periodo, avendo la società del tutto eroso il capitale sociale; conseguentemente, è di tutta evidenza lo stato di insolvenza della società.

Giova osservare, a tal proposito, che lo stato di insolvenza, inteso quale incapacità finanziaria, strutturale ed irreversibile del debitore a soddisfare le proprie obbligazioni, può manifestarsi esteriormente in vari modi. La legge non prevede un requisito di manifestazione all'esterno dello stato di insolvenza, ma degli indizi che ne costituiscono gli elementi sintomatici e sono apprezzabili dal giudice al fine della dimostrazione della sua sussistenza (in questi termini, *Cass. Sez I, ord. 6978 dell'11.3.2019*). La Corte di legittimità ha avuto modo di precisare, inoltre, che il significato oggettivo dell'insolvenza deriva da una *valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche; valutazione che sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore. Quanto ai debiti, il relativo computo deve tener conto anche dei dati emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili. Quanto all'attivo, al fine della relativa determinazione, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa* (*Cass., sez. VI, 1069 del 20.1.2020*).

Ancora, in tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività: ex multis, *ordinanza Cass. n. 7087 del 3 marzo 2022, già cit.*; tale situazione di impotenza strutturale a soddisfare le proprie obbligazioni regolarmente e con mezzi normali sussiste, evidentemente, qualora l'impresa, come si evince nel caso *de quo* dall'esame dei dati di bilancio, è divenuta del tutto incapace a permanere nel mercato, avendo registrato, oltretutto, la completa erosione del patrimonio netto.

P. Q. M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCI,

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI A.M.A.C.O. s.p.a. (P.I. 00179160783), in persona del legale rappresentante p.t., CON SEDE LEGALE A COSENZA, LOCALITÀ TORREVECCHIA e, per l'effetto:



- a) nomina la dott.ssa **Francesca Familiari** giudice delegato per la procedura;
- b) nomina curatore il dott. **Fernando Caldiero**, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
- c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
- d) stabilisce la data dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo nel giorno **5.3.2023**, ore **11:45**;
- e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
- f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa



i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al p.m. ricorrente, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I.¹⁸.

Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio del 25.10.2023

Il giudice rel.
dott.ssa Francesca Familiari

Il presidente
dott.ssa Rosangela Viteritti

¹⁸ La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

